

Delibera n. 113/2020

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 72/2020, del 26 marzo 2020. Rigetto della proposta d'impegni presentata da Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l.

L'Autorità nella sua riunione del 2 luglio 2020

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità") e, in particolare, il comma 2, lettera a), che stabilisce che l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie (...)"*;

VISTA la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;

VISTA la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della sopra citata direttiva 2012/34/UE;

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"* (di seguito anche: "d.lgs. 112/2015") e s.m.i., ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 4 e 5, l'articolo 2, l'articolo 3, comma 1, lettera II);
- l'articolo 14 e, in particolare, i commi 1 e 5, che prevedono che: *"1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione. (...) 5. Il prospetto informativo della rete è pubblicato in lingua italiana ed in un'altra delle lingue ufficiali dell'Unione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine per la presentazione delle richieste di assegnazione di capacità d'infrastruttura"*;
- l'Allegato III, commi 1 e 2, secondo il quale *"1. L'orario di servizio è stabilito una volta per anno civile. 2. Le modifiche dell'orario di servizio si applicano dalla mezzanotte del secondo sabato di dicembre. In caso di modifica o adeguamento"*

dopo l'inverno, in particolare per tener conto di eventuali cambiamenti di orario del traffico regionale di passeggeri, esse intervengono alla mezzanotte del secondo sabato di giugno e, se necessario, in altri momenti tra queste date. I gestori dell'infrastruttura possono convenire date diverse e in tal caso ne informano la Commissione se il traffico internazionale può risultarne influenzato”;

- l'Allegato V, recante il contenuto del prospetto informativo della rete;
- l'articolo 37, comma 3 e comma 14, lettera a), ai sensi del quale *“L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura 2 ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, e, in particolare, l'Allegato A;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015 (di seguito: *“Regolamento sanzionatorio”*);

VISTA la delibera n. 141/2019 dell’8 novembre 2019, *“Prospetto informativo della rete 2021 presentato da Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2021 e alla predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”*, e il relativo Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale, notificata lo stesso 8 novembre 2019 (con nota prot. ART n. 14477/2019), con la quale l’Autorità ha emanato indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 112/2015 e dell’articolo 37 del d.l. n. 201/2011, con riferimento alla prima bozza del Prospetto informativo della rete 2021 – edizione luglio 2019 (di seguito: *“PIR 2021”*), trasmesso da Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. (di seguito: *“FUC”*, *“Società”* o *“Gestore”*) con nota del 31 luglio 2019 (acquisita agli atti dell’Autorità, in pari data, con prot. n. 9159/2019);

VISTO in particolare, l’articolo 2 della suddetta delibera n. 141/2019, ai sensi del quale *“le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite dalla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2021, ai fini della relativa pubblicazione da effettuarsi entro il 7 dicembre 2019, nonché, per le prescrizioni ad esso riferite, in fase di predisposizione del Prospetto informativo della rete 2022”;*

- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 69/2020 del 18 marzo 2020, recante *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità”*, ed in particolare il punto 1 del dispositivo, con la quale - tenuto conto di quanto previsto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dall’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* – è stato disposto che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti avviati dall’Autorità su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, ferma la necessità di assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti (...)”*;
- VISTA** la delibera n. 72/2020 del 26 marzo 2020, notificata in pari data (nota prot. ART n. 4852/2020), con la quale è stato avviato un procedimento, nei confronti di FUC, ai sensi dell’articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo n. 112/2015, per non aver provveduto, nel termine del 14 dicembre 2019, a pubblicare la versione finale del PIR 2021, in violazione dell’articolo 14, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 112/2015, cui fa riferimento la tempistica indicata nella delibera n. 141/2019;
- VISTA** la delibera n. 83/2020 del 23 aprile 2020, recante *“Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità. Proroga”*, e in particolare il punto 1, con la quale, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, il termine del 15 aprile 2020 di cui al menzionato punto 1 della delibera n. 69/2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020;
- VISTA** la delibera n. 95/2020 del 7 maggio 2020, recante *“Nomina dei responsabili dei procedimenti in corso, di competenza dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni dell’Autorità”*, e il relativo Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, comunicata alla Società con nota dell’8 maggio 2020 (prot. ART n. 6854/2020), relativamente alla nomina del Responsabile del procedimento avviato con la citata delibera n. 72/2020;
- VISTA** la nota del 21 maggio 2020 (prot. ART n. 7404/2020), con la quale è stato comunicato a FUC che, tenuto conto di quanto previsto dalle menzionate delibere n. 69/2020 e n. 83/2020, la Società, ai sensi del Regolamento sanzionatorio, entro il 15 giugno 2020 avrebbe potuto inviare memorie difensive e documenti,

richiedere di essere sentita in audizione, nonché presentare proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi dell'articolo 8 del citato Regolamento sanzionatorio;

VISTA la nota del 3 giugno 2020 (prot. ART n. 8003/2020), con la quale è stata comunicata alla Società la modifica del Responsabile del procedimento, come previsto al punto 2 della menzionata delibera n. 95/2020;

VISTA la nota della Società del 15 giugno 2020 (acquisita agli atti, in pari data, con prot. ART n. 8620/2020), con la quale la stessa ha presentato una proposta di impegni;

CONSIDERATO che, in tale nota, la Società – dopo aver premesso, tra l'altro, che la mancata pubblicazione dell'aggiornamento dell'edizione di dicembre 2019 del PIR 2021, secondo quanto prescritto dalla delibera ART 141/2019, sarebbe riconducibile alle difficoltà operative connesse alla intervenuta suddivisione tra l'impresa ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura - ha proposto i seguenti impegni:

- 1) *“Procedere, in adempimento alle indicazioni e prescrizioni ricevute con la Delibera 141/2019, a pubblicare nei modi previsti, entro il corrente mese di Giugno 2020, l'aggiornamento del PIR 2021. A causa delle difficoltà di cui alla premessa e vista l'attuale indeterminazione dei costi diretti del Gestore Infrastruttura, la proposta tariffaria verrà valutata determinando un pedaggio provvisorio onde procedere (anche nel rispetto degli obblighi di finanza pubblica) alla necessaria verifica di corrispondenza tra costi rilevati e tariffa applicata”;*
- 2) *“Stesura di una relazione da inviare a codesta rispettabile Autorità Regolazione Trasporti entro il 22 giugno P.V. con l'indicazione dettagliata delle peculiarità della scrivente società anche in ordine alle motivazioni che hanno determinato il ritardo nell'aggiornamento del PIR 2021 – Edizione dicembre 2019”;*
- 3) *“Pubblicazione della bozza finale del PIR 2022 entro la fine del mese di settembre P.V., previa consultazione dei soggetti aventi titolo a richiedere capacità infrastrutturale entro il 30 giugno P.V., onde consentire l'esercizio delle competenze espressamente previste all'articolo 14 del d.lgs. 112/2015”;*

SENTITO il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, con riguardo alla contestazione di cui alla citata delibera n. 72/2020, relativa al PIR 2021:

- il primo impegno proposto consiste, relativamente alla pubblicazione del PIR 2021, nel mero adempimento dell'obbligo violato;
- il secondo impegno proposto risulta generico, consistendo nell'invio di un documento a carattere difensivo;

- il terzo impegno proposto, relativo alla pubblicazione della bozza finale del PIR 2022, consiste nel mero adempimento dell'obbligo normativo di cui all'articolo 14, commi 1, del d.lgs. n. 112/2015, rispetto al quale, inoltre, non si specificano i tempi previsti per la successiva trasmissione della stessa all'Autorità per l'esame di competenza, propedeutica alla pubblicazione della versione finale del PIR 2022;

RITENUTO quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, la proposta di impegni presentata da FUC con la menzionata nota prot. ART n. 8620/2020;

CONSIDERATO che dalla rilevata inammissibilità consegue, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del sopracitato Regolamento sanzionatorio, il rigetto della proposta di impegni e la prosecuzione del procedimento sanzionatorio;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. è dichiarata inammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, per le considerazioni di cui in motivazione, la proposta di impegni presentata da Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. in data 15 giugno 2020 (acquisita agli atti, in pari data, con prot. ART n. 8620/2020), in relazione al procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 72/2020;
2. si dispone, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del menzionato Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, il rigetto della suddetta proposta di impegni e, per l'effetto, la prosecuzione del relativo procedimento;
3. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 2 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)